Supplemento ordinario n. 2 alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 212 del 27 agosto 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 agosto 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1957.

Norme per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Norme per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 9 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1957.

Norme per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Decreta:

Art. 1.

Il certificato di provenienza previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è composto di quattro fogli del formato di centimetri 29 per 19,5, margini compresi, predisposti per la scrittura a ricalco, da valere, rispettivamente, come « Matrice », « Figlia », « Riscontrino n. 1 » e « Riscontrino n. 2 », conforme al modello allegato al presente decreto. (Allegato n. 1).

Tale modello viene inserito, sotto il n. 16, nella Serie H-*ter* del Modulario generale degli stampati a rigoroso rendiconto del ramo Dogane e Imposte indirette (servizio provinciale), con la denominazione di « Certificato di provenienza per oli minerali ».

Ciascun certificato di provenienza è controdistinto, nelle varie parti costitutive, da una o più lettere dell'alfabeto latino e da un numero intero in cifre arabiche.

I certificati di provenienza sono riuniti, mediante copertina, in libri cuciti con punti metallici.

In corrispondenza dei margini di separazione dei fogli interni ed i relativi tronconi per la cucitura è impresso il bollo a secco recante la seguente dicitura: « Repubblica Italiana Ministero delle Finanze ».

Ciascun libro si compone di cento fogli, contiene venticinque certificati ed è soggetto a rigoroso rendiconto.

Art. 2.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » vengono somministrati agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dall'Economato compartimentale delle dogane nei quantitativi occorrenti per costituire una dotazione fissa per 18 mesi, salvo variazioni da proporsi dagli ingegneri capi degli Uffici medesimi.

Prima di essere messi in uso, i « Libri certificati di provenienza per oli minerali » devono essere completati nella copertina con l'indicazione:

1) dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ne effettua la distribuzione;

2) dell'Ufficio, o del Comando della guardia di finanza, a cui i libri stessi vengono assegnati in dotazione per il rilascio dei certificati di provenienza a' sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

3) della Provincia nel cui territorio l'Ufficio, o Comando consegnatario ha sede;

4) dell'esercizio finanziario durante il quale i certificati di provenienza devono essere utilizzati;

5) della numerazione progressiva per tutti i « Libri certificati di provenienza » distribuiti, in un esercizio, nella circoscrizione di competenza dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Le indicazioni in cui ai nn. 2), 3) e 4) del comma precedente sono da riportare anche sulla « Matrice », sulla « Figlia » e sui due « Riscontrini » di ciascun certificato di provenienza.

All'adempimento delle formalità di cui ai nn. 1) e 5) deve provvedere l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mentre l'ufficio o comando ai quali i « Libri certificati di provenienza » vengono dati in consegna provvederà all'adempimento di quelle di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 3.

Ad ogni ufficio o comando incaricato del rilascio dei certificati di provenienza per oli minerali è assegnata, dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, una dotazione fissa del mod. H-*ter* 16 ragguagliata al fab bisogno di un esercizio finanziario.

Gli uffici e comandi predetti, all'atto del ricevimento degli stampati, devono controllare la rispondenza della numerazione nonchè la regolare formazione.

Ogni qualvolta, alla verifica, risultino delle irregolarità, deve essere compilato apposito processo verbale da trasmettere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per gli accertamenti del caso, unitamente ai bollettari in contestazione.

Art. 4.

Gli uffici o comandi incaricati del rilascio dei certificati devono restituire all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno, i « Libri certificati di provenienza per oli minerali » scritturati nel semestre precedente

Entro e non oltre la seconda decade di giugno gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione devono far pervenire agli uffici e comandi interessati una congrua scorta, a titolo di anticipazione, di « Libri certificati di provenienza per oli minerali » da utilizzare all'inizio del nuovo esercizio finanziario.

Di detta anticipazione gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dovranno tener conto ai fini della risostituzione della dotazione fissa.

La trasmissione verrà eseguita, in ogni caso, con elenco Mod. I-7 in doppio esemplare.

Art. 5.

La scritturazione dei certificati di provenienza deve essere eseguita direttamente sulla « Matrice », a caratteri chiari, senza correzioni e raschiature, facendo uso di matita copiativa indelebile, e riprodotta a ricalco sulla « Figlia » e sui « Riscontrini ».

Può tuttavia consentirsi che i certificati siano dattiloscritti, previo distacco dal relativo « Libro ».

In tal caso la « Matrice » deve essere stabilmente riattaccata al corrispondente troncone, non appena ultimata la scritturazione.

Le firme ed i bolli di ufficio debbono essere apposti direttamente su ciascuna delle quattro parti di cui il certificato è composto e mai per decalco.

Il bollo va applicato a lato della firma del funzionario od agente che rilascia il certificato.

Art. 6.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » si chiudono alla fine di ogni esercizio finanziario.

La chiusura è fatta e sottoscritta dall'incaricato del servizio con la formula: « Chiuso al n. .... d'ordine », facendo seguire la data.

L'attestazione di chiusura viene apposta a tergo della « Matrice » dell'ultimo certificato staccato durante l'esercizio finanziario.

I certificati (Matrice, Figlia e Riscontrini) rimasti in bianco nel bollettario in corso di scritturazione alla data del 30 giugno devono essere annullati mediante due tratti di penna in direzioni diagonali, ovvero con la dicitura a caratteri ben visibili « Annullato » da apporre con timbro ad umido o perforazione.

Nello stesso modo devono essere annullati i certificati di provenienza, ogni qualvolta essi si rendano inutilizzabili per errori di scritturazione od altre cause.

In tale evenienza il certificato deve rimanere allegato al « Libro » in cui è contenuto.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » in bianco riferentesi all'esercizio finanziario scaduto devono essere concentrati, con separato elenco di spedizione Mod. I-7 in doppio, presso l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in occasione dell'inoltro dei « Libri » scritturati relativi al secondo semestre dello esercizio medesimo.

I certificati di provenienza restituiti in bianco devono essere ridistribuiti, ai fini dell'utilizzazione, nell'esercizio successivo, previa sostituzione della numerazione di copertina.

Art. 7.

Per ottenere il certificato di provenienza per il trasporto degli oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti, nei casi in cui detto documento è prescritto, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione scritta, senza cancellature ed alterazioni, ad uno degli Uffici, o Comandi autorizzati al rilascio.

La dichiarazione deve indicare.

a) il nominativo della ditta mittente e l'ubicazione del deposito da cui il prodotto sarà estratto;

b) il nominativo della persona o ditta destinataria, nonché il deposito, o la stazione di servizio, o il distributore fisso nel quale il prodotto sarà introdotto, con la relativa ubicazione;

c) la qualità e la quantità del prodotto, il tipo e numero dei recipienti in cui esso sarà trasportato;

d) la specie del trasporto (per via ordinaria, ferroviaria, marittima, lacunare, lacuale, fluviale, ecc.).

Per i carburanti destinati a stazioni di servizio e ad apparecchi di distribuzione automatica, la quantità deve essere indicata in peso ed a volume, con riferimento al peso specifico del prodotto.

Nel caso di trasporto per via ordinaria, la dichiarazione deve, altresì, precisare:

e) il vettore;

f) il nome e cognome di colui che esegue il trasporto;

g) il mezzo da usare per il trasporto con l'indicazione della relativa targa, se trattasi di automezzo, o della matricola, se trattasi di carro a trazione animale;

h) l'itinerario di massima per giungere alla destinazione prestabilita.

Nel caso di trasporto a mezzo ferrovia, a carico completo, deve essere indicata la matricola del carro-cisterna o del vagone da utilizzare.

Per i trasporti per acqua, a carico completo, nella dichiarazione devono farsi risultare il nome od il numero della nave a seconda che essa sia destinata alla navigazione in alto mare od alla navigazione costiera od interna.

Art. 8.

L'esercente deposito libero di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, in uno alla dichiarazione scritta di cui all'articolo precedente, deve esibire il registro di carico e scarico di cui è dotato, per porre in grado il funzionario od agente incaricato della emissione dei certificati di provenienza di controllare che nel deposito esiste un carico di prodotto almeno uguale a quella per cui si chiede il documento di trasporto.

Art. 9.

L'ufficio, o comando, in base agli elementi di cui all'art. 7, accertatosi dell'identità del presentatore della dichiarazione scritta, emette il certificato di provenienza riportando su di esso gli elementi previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Per i trasferimenti a mezzo di autobotti chilolitriche di carburanti destinati a stazioni di servizio e ad apparecchi di distribuzione automatica, la quantità dei prodotti da trasportare deve essere espressa a volume sul certificato di provenienza « Figlia », mentre sulla « Matrice » e sui « Riscontrini » la quantità stessa deve essere indicata anche a peso.

Qualora il rifornimento delle stazioni di servizio e dei distributori fissi venga effettuato con normali autobotti, la quantità, su ciascuna parte di cui è composto il certificato di provenienza, deve essere riportata a peso, onde consentire, poi, al gestore rifornito di costituirsi il carico a volume, è necessario che sul certificato di provenienza venga indicato anche il peso specifico del prodotto.

L'ufficio o comando consegna, indi, all'interessato il certificato « Figlia », che deve scortare il prodotto sino a destinazione, e spedisce i « Riscontrini » agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui circoscrizioni territoriali sono, rispettivamente, ubicati il deposito da cui il prodotto stesso viene estratto e quello al quale esso è destinato.

La spedizione deve essere effettuata non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione.

La richiesta scritta dall'esercente deve essere posta a corredo della « Matrice » del certificato di provenienza emesso.

Art. 10.

Le ditte esercenti depositi liberi di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che intendono essere autorizzate alla emissione dei certificati di provenienza, per i prodotti da estrarre dai loro depositi, giusta il disposto dello art. 6, secondo comma, della citata legge, devono presentare domanda in carta legale all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

L'Ufficio tecnico, ricevuta la domanda, rilascia, ove nulla osti, l'autorizzazione.

Art. 11.

Presso ogni Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione è istituito un registro generale, conforme al modello allegato al presente decreto (Allegato n. 2), del movimento dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali », in bianco e scritturati, durante l'esercizio finanziario.

In detto registro si devono inscrivere, in rigoroso ordine cronologico, dalla parte del carico, le somministrazioni dei « Libri certificati di provenienza » man mano che vengono effettuate durante l'esercizio finanziario agli uffici, comandi o ditte incaricati del rilascio dei certificati, e dalla parte dello scarico i « Libri » scritturati od in bianco ricevuti in restituzione.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » sono forniti gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria alle Ditte debitamente autorizzate, dietro richiesta scritta in doppio esemplare, su ciascuno dei quali l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione deve riportare il quantitativo dei « Libri » consegnati con gli estremi delle indicazioni numeriche rilevabili dai « Libri » medesimi e dai certificati in essi contenuti.

Entro la seconda decade del mese di giugno le ditte predette devono richiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente una congrua scorta di « Libri certificati di provenienza per oli minerali » da utilizzare all'inizio del nuovo esercizio finanziario.

Art. 12.

Gli uffici, i comandi e le ditte che vengono dotati di « Libri certificati di provenienza per oli minerali » sono tenuti al rendiconto.

In apposito registro di carico e scarico, conforme al modello allegato al presente decreto (Allegato n. 3), i consegnatari devono riportare, dalla parte del carico, i « Libri certificati di provenienza per oli minerali » di cui sono stati dotati e dalla parte dello scarico, quelli scritturati od in bianco restituiti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, con riferimento ai relativi documenti.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » costituenti la differenza fra il carico e lo scarico devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Le ditte autorizzate al rilascio hanno l'obbligo di apporre, nell'apposito spazio, sulla copertina di ciascun « Libro certificati di provenienza per oli minerali » e su ogni certificato (Matrice, Figlia e Riscontrini) un timbro recante la ragione sociale, l'ubicazione del deposito e gli estremi della concessione accordata dallo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Esse ditte sono inoltre tenute all'osservanza delle modalità di cui agli articoli 5, 6 e 9 del presente decreto, per quanto attiene alla compilazione dei certificati ed alla chiusura dei « Libri ».

Art. 13.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » scritturati dalle ditte autorizzate al rilascio dei certificati di provenienza devono essere gelosamente custoditi dalle ditte medesime per essere restituiti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in occasione del cambio del registro di carico e scarico di cui allo art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Qualora in detta occasione risultassero ancora da utilizzare, nel « Libro certificati di provenienza per oli minerali » in corso di scritturazione, dei certificati, essi dovranno essere annullati con le modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 14.

Il certificato di provenienza, nei casi in cui è prescritto, non può essere emesso se non a nome dello esercente del deposito, per ogni singolo destinatario e per il luogo di definitiva destinazione del prodotto, anche se trattasi di trasporti con rispedizione o cumulativi.

In tal caso, per i passaggi successivi del carico, ciascun vettore è tenuto ad indicare sul retro del certificato di provenienza, nello spazio all'uopo riservato, la denominazione della ditta assuntrice del trasporto, il nome e il cognome della persona che provvede al trasporto, il numero di targa del mezzo adoperato per lo inoltro o la riconsegna del prodotto al destinatario.

Art. 15.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 17, il vettore non può effettuare trasporto di oli minerali in quantità superiore ai dieci quintali senza che gli sia stato consegnato dal mittente, fra i documenti eventualmente necessari, a termini dell'art. 1683 Codice civile, anche il certificato di provenienza.

Qualora il trasporto avvenga per ferrovia, il mittente ha l'obbligo di consegnare il certificato di provenienza all'Amministrazione dei trasporti all'atto della presentazione del prodotto.

Tale documento deve essere allegato al bollettino di consegna e recapitato al destinatario del prodotto al momento della riconsegna di esso.

Per i trasporti in cabotaggio, il certificato di provenienza deve accompagnare il prodotto, unitamente alla bolletta di lascia passare, e serve per la continuazione del viaggio, fino al luogo di destinazione.

Art. 16.

Nel caso di trasporto collettivo, effettuato a mezzo di ordinari e liberi imprenditori, di più partite di oli minerali, ognuna delle quali non superiore a dieci quintali, destinate a consumatori diversi, il carico deve essere scortato da certificato di provenienza quando ciascun tipo di prodotto che lo costituisce supera tale limite.

Sul certificato di provenienza collettivo, in luogo del nome dell'unico destinatario, deve essere apposta l'indicazione: « destinatari diversi, come da distinta allegata », nella quale, a fianco del nome di ciascun destinatario, il mittente è tenuto a riportare la corrispondente quantità di prodotto trasportato.

Dei due « Riscontrini », uno deve essere inviato allo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicato il deposito mittente, l'altro deve essere allegato alla « Matrice ».

All'incaricato del trasporto collettivo incombe l'obbligo di depennare dalla distinta le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla riconsegna e di attestare, con l'apposizione della propria firma e della data sul certificato di provenienza, che il trasporto collettivo è stato effettuato.

Il certificato di provenienza deve essere consegnato, dall'incaricato del trasporto, all'ufficio, comando o ditta che ebbe a rilasciarlo, per essere contrapposto alla « Matrice ».

Nei trasporti collettivi per conto di speditori diversi, ciascuna partita di prodotto deve essere scortata da certificato di provenienza, indipendentemente dalla quantità.

Art. 17.

Non si rende necessario il rilascio del certificato di provenienza, allorché il trasporto di più partite di oli minerali, ciascuna delle quali non superiore a dieci quintali, dirette a consumatori diversi, viene eseguito ad opera di pubblico servizio ferroviario, postale, tranviario o di linea.

Art. 18.

Gli uffici e i comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza, anche se diversi da quello che ha emesso il certificato, hanno facoltà di prorogare, a richiesta, anche verbale, delle parti, il termine prestabilito che siasi dimostrato insufficiente per raggiungere la destinazione, sempreché i certificati medesimi non siano scaduti di validità.

Tuttavia, qualora il certificato di provenienza venga a scadere, senza che si offra la possibilità di chiederne in tempo la proroga, l'incaricato del trasporto deve far constare l'evento al più vicino organo di polizia, il quale dovrà rilasciare apposita attestazione da esibire agli uffici e comandi indicati nell'art. 6 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per la rimessa in termine del certificato scaduto.

Possono altresì tali uffici e comandi, sempre che il certificato di provenienza non sia ancora scaduto, autorizzare il ritorno della merce al mittente, purchè trattisi di esercente deposito libero, ovvero mutare la destinazione e il destinatario del carico.

Per i trasporti per via ordinaria è consentito altresì la variazione dell'itinerario prestabilito e la sostituzione del conducente.

In ogni caso occorrerà stabilire altro termine per raggiungere la mutata destinazione o per compiere il nuovo percorso.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le Dogane sono, inoltre, facultati a prorogare, su motivata domanda scritta e previ adeguati accertamenti, la validità dei certificati di provenienza, ancorché scaduti, limitatamente ai trasporti effettuati per ferrovia e tramvie ammesse al trasporto delle merci, oppure per via di mare, a condizione che la scadenza siasi verificata durante la permanenza del carico presso la stazione ferroviaria o tramviaria o lo scalo marittimo, o durante il percorso, e sempreché sia escluso ogni sospetto di frode.

Delle modifiche accordate, in relazione alle richieste formulate, deve farsi risultare nel certificato di provenienza, ed essere data comunicazione all'ufficio, o comando, o ditta emittente, per le opportune annotazioni sulla « Matrice ».

Art. 19.

Qualora il trasporto di una partita di oli minerali per cui è stato emesso il certificato di provenienza dagli uffici o comandi indicati nell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, non venga più effettuato, l'esercente è tenuto a restituire sollecitamente il documento all'ufficio o comando che lo ha rilasciato, previa riassunzione in carico, nel registro di carico e scarico in suo possesso, della partita medesima. Detta operazione contabile dovrà fare riferimento agli estremi del certificato di provenienza non utilizzato.

L'ufficio o comando interessato provvederà ad annullare il certificato di provenienza restituito e lo contrapporrà alla « Matrice », unitamente ai « Riscontrini », nel caso in cui non siano stati ancora spediti agli uffici competenti.

Contrariamente, l'ufficio, o comando dovrà avvertire gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione della mancata spedizione della partita nei « Riscontrini » medesimi indicata.

Qualora il certificato di provenienza sia stato emesso da una ditta autorizzata, le incombenze di cui al secondo e terzo comma del presente articolo dovranno essere espletate dalla Ditta medesima.

Art. 20.

Accadendo che una partita di oli minerali venga rifiutata dall'acquirente e la ditta venditrice intenda reintrodurla nei propri depositi, l'interessato deve darne comunicazione ad uno degli uffici o comandi indicati nel primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, il quale emetterà il certificato di provenienza per la scorta della partita da restituire, dopo avere provveduto ad effettuare le opportune annotazioni:

1) nel registro di carico e scarico del detentore della merce, se trattasi di esercente deposito per usi privati, agricoli ed industriali, soggetto alla tenuta di detto registro;

2) nel certificato di provenienza rilasciato per lo accompagnamento del prodotto che si intende restituire, qualora il consumatore acquirente non sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. In tale ipotesi, il certificato che ha servito di scorta, deve essere ritirato dall'ufficio o comando predetto per essere contrapposto alla « Matrice » del nuovo certificato emesso.

Qualora il quantitativo di oli minerali da reintrodurre in deposito si identifichi con una partita ritirata senza certificato di provenienza, perchè non superiore ai dieci quintali, la riassunzione in carico deve essere giustificata con un documento commerciale da cui risulti la causale della restituzione nonchè la qualità e la quantità del prodotto restituito.

Tale documento è da porre a corredo del registro di carico e scarico.

Art. 21.

Nel caso che il certificato di provenienza venga smarrito durante il trasporto per ferrovia, o tramvie ammesse al servizio delle merci, per fatto dell'Amministrazione dei trasporti, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la Dogana rilascerà un duplicato da servire per l'ulteriore inoltro a destino del prodotto, purchè sia in ogni caso assicurata l'identità della merce con quella spedita con la scorta dell'originario documento smarrito.

Qualora lo smarrimento del certificato di provenienza si verifichi durante il trasporto per via ordinaria, per cause da attribuire ad eventi fortuiti, il conducente, responsabile della custodia del documento, deve farne immediata denuncia al più vicino ufficio o comando tra quelli indicati nell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

L'ufficio o comando richiesto, dopo un sommario esame delle circostanze che hanno determinato l'evento e semprechè sia escluso ogni sospetto di frode, redige apposito verbale in quadruplice copia, da sottoscriversi dalle parti.

Di dette copie, la prima è consegnata al conducente per la prosecuzione del viaggio e tiene luogo del certificato di provenienza originario andato smarrito; la seconda e la terza sono trasmesse agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui circoscrizioni territoriali hanno sede, rispettivamente, la ditta mittente e quella destinataria del prodotto viaggiante; la quarta è acquisita agli atti dell'ufficio o comando verbalizzante.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la facoltà di autorizzare il rilascio di duplicati di certificati di provenienza o di semplici dichiarazioni comprovanti l'emissione del documento smarrito è riservata al Ministero delle finanze.

Art. 22.

Per il trasporto degli oli minerali provenienti direttamente dall'estero, tanto per via terra, quanto per via d'acqua, si può prescindere dall'obbligo del certificato di provenienza qualora l'intero carico sia scortato dalla bolletta di pagamento dei diritti di confine e semprechè la Dogana, su richiesta della parte, espressa nel corpo della dichiarazione di importazione, abbia riportato le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

E' però in facoltà dell'importatore di richiedere alla Dogana, per il trasporto degli oli minerali a destinazione, il rilascio di uno o più certificati di provenienza che trarranno origine dalla bolletta di pagamento dei diritti di confine, a tergo della quale l'Ufficio doganale deve apporre le opportune annotazioni.

Art. 23.

I funzionari ed agenti che eseguono i controlli in dipendenza dell'attuazione delle norme previste dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono tenuti a restituire agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dai quali li hanno ricevuti, i « Riscontrini » dei certificati di provenienza che sono loro serviti per effettuare i riscontri, dopo avere annotato su di essi i risultati conseguiti.

Art. 24.

La custodia e la revisione dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » Serie H-*ter* Mod. 16 è demandata agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

La revisione deve accertare che nella emissione dei certificati di provenienza siano state osservate le norme stabilite dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Per ottenere il cambio degli stampati usati con altrettanti in bianco, i detti uffici compilano e trasmettono, entro il mese di dicembre di ogni anno, all'Economato compartimentale delle dogane gli elenchi Mod. I-7, sui quali deve essere apposta la seguente annotazione, firmata dall'ingegnere capo: « Stampati usati, in deposito presso questo Ufficio, dei quali si chiede il cambio a norma dell'art. 24 del decreto Ministeriale 12 agosto 1957, n. 208 ».

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il 3 settembre 1957, giusta il disposto dell'art. 24 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1957
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 176. — LESEN

N. 360 del MODULARIO
Rigoroso Rendiconto

Serie **H-ter** - Mod. **16** D.I.I.
(Imposte di Fabbricazione)
Allegato n. 1

N. ....

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Esercizio ....

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

(1) ....

Provincia di ....   di ....

LIBRO CERTIFICATI DI PROVENIENZA PER OLI MINERALI

(Questo libro contiene VENTICINQUE certificati ciascuno composto di Matrice, Figlia, e due Riscontrini ed è soggetto a rigoroso rendiconto)

AVVERTENZE

Il trasporto degli oli minerali carburanti, combustibili e lubrificanti, per quantità superiore a dieci quintali, è soggetto in tutto il territorio della Repubblica a certificato di provenienza.

Qualora gli oli minerali siano destinati ai depositi, alle stazioni di servizio ed ai distributori fissi di carburanti, soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico, l'introduzione di essi oli non è consentita se non sono scortati da certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità, salvo quanto previsto dall'art. 5-bis della Legge n. 474 del 2 luglio 1957.

Il certificato di provenienza non può essere rilasciato se il richiedente non presenta all'incaricato del particolare servizio il registro di carico e scarico e se da questo non risulta che nel deposito esiste una quantità di olio minerale almeno uguale a quella per la quale esso certificato è richiesto.

Chi rilascia il certificato deve, prima di consegnarlo, scrivere nella parte dello scarico del registro i dati indicati nell'intestazione del medesimo ed apporvi la propria firma (ed il bollo d'Ufficio nel caso che l'emittente sia uno degli Organi di cui al 1° comma dell'art. 6 della Legge).

Gli Uffici o Comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza hanno facoltà di prorogare — a richiesta anche verbale delle parti — la validità dei certificati, purchè non siano scaduti e sia riconosciuto insufficiente il termine stabilito per raggiungere la destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto degli oli minerali.

Hanno altresì facoltà di autorizzare il ritorno della merce al mittente, purchè trattisi di esercente deposito libero, ovvero mutarne la destinazione, od anche variare l'itinerario prestabilito e consentire la sostituzione del conducente (per i trasporti per via ordinaria), stabilendo in ogni caso il termine utile per raggiungere il definitivo recapito, purchè il certificato di provenienza non sia ancora scaduto.

La proroga accordata e la nuova destinazione, nonchè le altre modifiche richieste, devono farsi risultare dal certificato di provenienza, ed essere comunicate all'Ufficio o Comando o Ditta emittente per le opportune annotazioni sulla matrice.

Il libro-certificati viene chiuso alla fine dell'esercizio finanziario.

Gli Uffici o Comandi o Ditte incaricati del rilascio dei certificati di provenienza devono, di mano in mano che esauriscono un libro, trasmetterlo all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione da cui l'hanno ricevuto, il quale subito lo sostituisce con un altro in bianco.

1) Ufficio o Comando G. F. o Ditta autorizzata.

CERTIFICATO

A 000051

MATRICE

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO

Serie **H-ter** – Mod. **16** D.I.I.
(Imposte di Fabbricazione)

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della DITTA

sito in via n.

per la Ditta

emesso il ore

il trasporto inizierà il ore

a mezzo targa

condotto dal Sig. (3)

vettore:

itinerario di massima:

DESTINAZIONE (2) ☐ DEPOSITO ☐ Stazione servizio ☐ Distributore fisso

della Ditta

in via n.

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

(1)

PROVINCIA DI

Esercizio

CERTIFICATO **A 000001**

Dopo (4) dall'ora d'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

MATRICE

(1) Ufficio o Comando G. F. o Ditta autorizzata al rilascio del certificato.
(2) Deposito, stazione di servizio, distributore fisso di carburante.
(3) Generalità del conducente e del vettore per i trasporti per via ordinaria.
(4) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore per i viaggi di durata inferiore a un giorno.

ANNOTAZIONI PER VARIAZIONI APPORTATE SULLA FIGLIA

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO

Serie **H-ter** – Mod. **16** D.I.I.
(Imposte di Fabbricazione)

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della
DITTA
sito in via n.

per la Ditta

emesso il ore

il trasporto inizierà il ore

a mezzo targa

condotto dal Sig.

vettore:

itinerario di massima:

DESTINAZIONE ☐ DEPOSITO ☐ Stazione servizio ☐ Distributore fisso
della Ditta
in via n.

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

Effettuato il trasporto addì

L'INCARICATO DEL TRASPORTO
(Firma)

Giunta la presente merce addì registrata a carico
al n. del registro di carico e scarico.

L'ESERCENTE DESTINATARIO
(Firma)

AVVERTENZE A TERGO

PROVINCIA DI

Esercizio

CERTIFICATO **A 000001**

Dopo dall'ora d'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

FIGLIA

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO

A 000051

FIGLIA

(1) ....

In seguito a richiesta (2)

del Sig.

risultato che (3)

il sottoscritto (4)

Addì,

L'AGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

(Firma)

---

(1) Ufficio o Comando G. F.
(2) Verbale o scritta.
(3) Motivo della chiesta proroga di validità, o cambio di destinazione del carico, o variazione dell'itinerario o sostituzione del conducente (per i trasporti per via ordinaria).
(4) Indicare le modifiche accordate, in relazione alle richieste formulate.

ASPORTI CUMULATIVI

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere custodito dal conducente per essere esibito, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo, e consegnato, all'arrivo, al destinatario della merce che ne deve rilasciare ricevuta. Il destinatario che sia esercente di deposito, stazione di servizio o di apparecchio di distribuzione automatica di carburanti ha l'obbligo di conservare il documento a corredo del registro di carico e scarico, insieme col quale deve essere presentato agli agenti di vigilanza in sede di riscontro.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di un anno dalla data di rilascio per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri.

Gli Uffici o Comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza hanno facoltà di prorogare — a richiesta anche verbale delle parti — la validità dei certificati, purchè non siano scaduti e sia riconosciuto insufficiente il termine stabilito per raggiungere la destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto degli oli minerali. Hanno altresì facoltà di autorizzare il ritorno della merce al mittente, purchè trattisi di esercente deposito libero, ovvero mutarne la destinazione, od anche variare l'itinerario prestabilito e consentire la sostituzione del conducente (per i trasporti per via ordinaria), stabilendo per ogni caso il termine utile per raggiungere il definitivo recapito, purchè il certificato di provenienza non sia ancora scaduto. La proroga accordata e la nuova destinazione, nonchè le altre modifiche richieste, devono farsi risultare dal certificato di provenienza, ed essere comunicate all'Ufficio o Comando o Ditta emittente per le opportune annotazioni sulla matrice.

Qualora la spedizione non abbia più luogo, il presente certificato deve essere restituito tempestivamente all'Ufficio o Comando o Ditta emittente, per essere contrapposto alla matrice.

CERTIFICATO

A 000051

RISCONTRINO
N. 1

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO

Serie **H-ter** – Mod. **16** D.I.I.
(Imposte di Fabbricazione)

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della
DITTA
sito in via n.

per la Ditta

emesso il ore

il trasporto inizierà il ore

a mezzo targa

condotto dal Sig.

vettore:

itinerario di massima:

DESTINAZIONE ☐ DEPOSITO ☐ Stazione servizio ☐ Distributore fisso
della Ditta
in via n.

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

PROVINCIA DI

Esercizio

CERTIFICATO A 000001

Dopo dall'ora d'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

N. B. - Da trasmettere, anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, all'**Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicato il deposito mittente.**

RISCONTRINO N. 1

Lembo da piegare

MITTENTE:

All'Onorevole

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Lembo da piegare

CERTIFICATO

A 000051

RISCONTRINO N. 2

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO

Serie **H-ter** – Mod. **16** D.I.I. (Imposte di Fabbricazione)

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA

sito in via n.

per la Ditta

emesso il ore

il trasporto inizierà il ore

a mezzo targa

condotto dal Sig.

vettore:

itinerario di massima:

DESTINAZIONE ☐ DEPOSITO ☐ Stazione servizio ☐ Distributore fisso

della Ditta

in via n.

QUALITA DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

N. B. - Da trasmettere, anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, all'**Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicato il deposito destinatario.**

PROVINCIA DI

Esercizio

CERTIFICATO **A 000001**

Dopo dall'ora d'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

RISCONTRINO N. 2

lembo da piegare

MITTENTE:

All'Onorevole

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Lembo da piegare

ALLEGATO N. 2

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

REGISTRO GENERALE

del movimento dei "Libri certificati di provenienza per oli minerali" Serie H-*ter* Mod. 16, in bianco e scritturati

Esercizio finanziario ....

ALLEGATO N. 2

Numero d'ordine	Elenco di spedizione Mod. I/7 o Richiesta di prelevamento		Ufficio, o Comando G. F. incaricato del rilascio dei certificati di provenienza, o Ditta autorizzata alla emissione	CARICO					SCARICO					*Annotazioni*
				Libri certificati di provenienza spediti o consegnati					Libri certificati di provenienza avuti in restituzione					
				Quantità N.	Numerazione				Quantità N.	Numerazione				
					dei libri		dei certificati			dei libri		dei certificati		
	N.	data			da	a	da	a		da	a	da	a	
			Riporto											
			A riportare											

ALLEGATO N. 3

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

(1) ....

....

R E G I S T R O

di carico e scarico dei "Libri certificati di provenienza per oli minerali" serie H-*ter* mod. 16

Esercizio finanziario ....

(1) Ufficio, o Comando G. F., o Ditta autorizzata

ALLEGATO N. 3

CARICO							
Numero d'ordine	Elenco di spedizione Mod. I/7 o Richiesta di prelevamento		Quantità	LIBRI CERTIFICATI DI PROVENIENZA RICEVUTI — Numerazione			
				dei libri		dei certificati	
	N.	Data	N.	da	a	da	a
		Riporto . .	. . . .				
		A riportare	. . . .				

SCARICO								
Numero d'ordine	Elenco di spedizione Mod. I/7 o nota di consegna		Quantità	LIBRI CERTIFICATI DI PROVENIENZA RESTITUITI — Numerazione				*Annotazioni*
				dei libri		dei certificati		
	N.	Data	N.	da	a	da	a	
			. . . .					
			. . . .					

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Norme per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Decreta:

Art. 1.

Il registro di carico e scarico, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, di cui sono obbligati alla tenuta gli esercenti depositi di oli minerali, stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge medesimo, deve essere conforme ad uno dei modelli allegati al presente decreto, contrassegnati con le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, a seconda dell'attività esplicata dalla ditta intestataria della relativa licenza fiscale.

I registri di carico e scarico devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La vidimazione consiste nell'applicare, su ciascun foglio numerato del registro, il timbro ufficiale ad umido e nell'apporre, sul frontespizio, la seguente dicitura: « Il presente registro n. . si compone di ..... fogli numerati da .... a .... compresa la presente copertina », da sottoscriversi dall'ingegnere capo o da chi per esso.

La numerazione dei registri, sulla copertina, è progressiva e si esaurisce alla fine di ciascun esercizio finanziario. Essa trae origine da apposita « Rubrica », conforme al modello, contrassegnato con la lettera *F*, allegato al presente decreto, la quale deve essere custodita dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

In detta « Rubrica », che si apre all'inizio dell'esercizio finanziario e si chiude alla fine dello stesso, si segnano: nella prima colonna, il numero annuale (anno finanziario) da riportare sul frontespizio del registro di carico e scarico presentato per la vidimazione e, di seguito, sullo stesso rigo, il nominativo e l'ubicazione della ditta intestataria della licenza, l'oggetto dell'attività espletata dalla ditta medesima, la data della vidimazione ed il numero annuale distintivo del registro esaurito, che dovrà essere collegato con il numero che sarà attribuito al registro susseguente.

Art. 2.

Gli esercenti depositi di oli minerali, stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, devono annotare nel registro di carico e scarico, dalla parte del carico, distintamente per qualità, i quantitativi di prodotti petroliferi introdotti, con l'indicazione della data di introduzione a deposito, nonchè degli estremi dei certificati di provenienza, o delle bollette di pagamento dei diritti di confine, o di altro documento riconosciuto valido dall'Amministrazione che è servito per scortare la merce durante il trasporto.

Su ciascuno dei documenti che giustificano le operazioni di carico, l'esercente deve attestare, apponendovi la propria firma, l'avvenuta introduzione a deposito della corrispondente partita di prodotto e riportare il numero sotto il quale il documento stesso è stato allibrato nel registro di carico e scarico.

I documenti di cui al comma precedente devono essere allegati al registro di carico e scarico.

Art. 3.

Gli oli minerali che si estraggono dai depositi a scopo commerciale, per partite superiori a dieci quintali, devono essere annotati, per qualità e quantità, nel registro di carico e scarico (Modello *A*), dalla parte dello scarico, con riferimento al certificato di provenienza emesso.

Analogo riferimento deve essere fatto per i prodotti estratti per partite non superiori a dieci quintali, se destinati ad esercente deposito di oli minerali o stazione di servizio od apparecchio di distribuzione automatica di carburanti obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico.

L'annotazione di scarico nel registro di carico e scarico deve essere eseguita di volta in volta dal funzionario od agente incaricato del rilascio del certificato di provenienza, il quale dovrà riportarne gli estremi nel registro medesimo, convalidando con la propria firma e col bollo di Ufficio l'autenticità dell'operazione.

Agli esercenti depositi autorizzati all'emissione dei certificati di provenienza, a' sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, è consentito effettuare a fine giornata lo scarico dei prodotti estratti.

In tal caso, nel registro di carico e scarico dovranno essere riportati i dati dei certificati di provenienza emessi, nonché il quantitativo complessivo dei prodotti estratti, distinti per qualità.

L'esercente è tenuto altresì ad annotare nel registro di carico e scarico, dalla parte dello scarico, alla fine di ciascun giorno, il quantitativo complessivo dei prodotti estratti per il consumo in partite non superiori a dieci quintali, citando i documenti commerciali emessi per ciascuna vendita effettuata.

Verificandosi deficienze da attribuire a cali o dispersioni, l'esercente deve darsene discarico, nel registro predetto, facendo riferimento alle cause che le hanno determinate.

Art. 4.

L'esercente stazione di servizio od apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui al secondo comma, lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, ha l'obbligo di indicare nel registro di carico e scarico (Modello *B*), dalla parte dello scarico, per ciascun tipo di carburante erogato, il numero risultante dalla lettura, effettuata a fine giornata ed in ogni caso non oltre le ore 24, del contatore totalizzatore delle singole colonnine installate.

Per i distributori fissi di miscela di benzina e lubrificante per micromotori, le registrazioni devono indicare, oltre che il volume complessivo di miscela erogata, anche quello dell'olio entrato a far parte della miscela medesima.

Nel caso di guasti delle testate contometriche e di perturbazioni accidentali negli apparecchi di distribuzione automatica, l'esercente è tenuto a darne comunicazione al competente Ufficio metrico ed a prendere nota, nel registro di carico e scarico, delle quantità di prodotto eventualmente esitate durante i periodi di inattività degli apparecchi medesimi e non totalizzate dai contatori volumetrici.

Nel registro di carico e scarico deve essere, infine, presa nota del ritorno alla posizione iniziale (zero) del numeratore del contatore totalizzatore di ciascuna colonnina, tutte le volte che si verifica tale circostanza.

Per l'olio lubrificante confezionato in appositi recipienti del contenuto massimo di venti chilogrammi, detenuto in deposito in quantità superiore a cinque quintali, ovvero confezionato in recipienti di contenuto superiore a venti chilogrammi, per qualsiasi quantitativo detenuto in deposito, lo scarico deve essere effettuato a peso nell'apposita colonna del registro di carico e scarico.

Tali registrazioni non devono tener conto dei quantitativi di olio lubrificante estratto in miscela con benzina per il rifornimento dei micromotori, per il quale lo scarico deve essere effettuato a parte, conformemente a quanto stabilito nel comma secondo del presente articolo.

Art. 5.

Gli esercenti depositi di oli minerali per usi privati, agricoli e industriali, di cui al secondo comma, lett. *a*) dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, devono iscrivere nel registro di carico e scarico (Modello *C*), alla fine di ciascun giorno, dalla parte dello scarico, le quantità prelevate dal deposito per il soddisfacimento delle rispettive esigenze.

Per i depositi privati di olio combustibile destinato al riscaldamento invernale, è consentito che le annotazioni di scarico siano fatte, durante i periodi di attività degli impianti, alla fine di ogni settimana.

Per i depositi per usi agricoli di oli minerali agevolati, lo scarico deve essere desunto dai libretti di controllo e supplementari di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 16 giugno 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1937, n. 171.

Per i depositi per usi industriali, lo scarico deve essere effettuato attraverso l'annotazione dei quantitativi di oli minerali utilizzati sia per la produzione di energia necessaria alla conduzione degli impianti, sia come materia prima per la trasformazione in altri prodotti non petroliferi, non aventi, cioè, le caratteristiche di cui alla tabella *C* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 2 del 31 gennaio 1954.

Devono essere parimenti portate a discarico le deficienze dovute a cali o dispersioni.

Art. 6.

L'esercente deposito di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, che per l'espletamento della propria attività commerciale si rifornisce di oli minerali lubrificanti alla rinfusa o in fusti per effettuarne la vendita, anche previa semplice miscelazione, in appositi recipienti muniti di chiusura stabile e recanti le insegne della ditta, deve far risultare, nel registro di carico e scarico (Modello *D*), dalla parte del carico, oltre i quantitativi introdotti in deposito, anche il numero dei vari confezionamenti ottenuti, distintamente per tipo di recipiente a peso netto.

Analogamente, dalla parte dello scarico devono essere annotati, oltre i quantitativi complessivi estratti, anche il corrispondente numero dei vari tipi di confezionamento a peso netto.

Art. 7.

I titolari di licenza fiscale per la conduzione in appalto di impianti di riscaldamento invernale hanno l'obbligo di indicare nel registro di carico e scarico (Modello *E*):

a) dalla parte del carico, le singole partite di olio combustibile acquistate, con riferimento agli estremi dei certificati di provenienza o delle bollette di pagamento dei diritti di confine;

b) dalla parte dello scarico, i quantitativi consumati per la erogazione di calore agli utenti e la capacità dei singoli depositi esistenti presso ciascun fabbricato servito, con la specificazione della via e del numero civico.

Art. 8.

Gli esercenti depositi e sub-depositi a scopo commerciale di oli minerali agevolati destinati all'agricoltura ed all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da

pesca per la cattura del pesce, continueranno a servirsi dei registri di carico e scarico attualmente in uso, a' sensi degli articoli 13 e 7 dei decreti Ministeriali, rispettivamente, in data 16 giugno 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1937, n. 171, e 15 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1950, n. 243.

Ai fini della costituzione del carico, le bollette di spedizione, di cui all'art. 13 del decreto Ministeriale 16 giugno 1937, ed il certificato di provenienza Serie H-*ter* mod. 7, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 15 settembre 1950, sono sostituiti dal certificato di provenienza Serie H-*ter* Mod. 16 previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957, ed instituito con l'art. 1 del decreto Ministeriale 12 agosto 1957, n 208.

Per la giustificazione dello scarico, oltre gli estremi dei buoni di prelevamento rilasciati dall'U.M.A., per quanto riguarda i carburanti agricoli, e dalle capitanerie di porto, per quanto attiene al petrolio per la pesca, devono essere riportati anche i dati dei certificati di provenienza mod. *A-ter* 16, qualora la partita estratta superi i dieci quintali.

Art. 9.

L'esercente cui incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico deve indicare nel primo rigo di esso, dalla parte del carico, distintamente per qualità, la quantità effettiva di prodotto petrolifero esistente nel deposito, o nei serbatoi collegati con le stazioni di servizio e con gli apparecchi di distribuzione automatica, al 3 settembre 1957, data di entrata in vigore della nuova disciplina instaurata con il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957.

I titolari di licenza fiscale che gestiscono stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono tenuti a riportare, inoltre, nel registro di carico e scarico, dalla parte dello scarico, i numeri segnati alla data di cui al comma precedente dai contatori totalizzatori dei singoli distributori.

Art. 10.

I registri devono essere scritturati in modo leggibile senza correzioni o raschiature.

Le parole ed i numeri errati sono annullati mediante un tratto orizzontale di penna, in modo però che si possano sempre leggere: le annotazioni esatte dovranno essere riportate in corrispondenza.

Effettuate le registrazioni prescritte, sia dalla parte del carico che da quella dello scarico, gli spazi che restano in bianco sullo stesso rigo devono essere resi inutilizzabili con tratti di penna.

Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni, a carico e scarico, deve essere preceduto dall'indicazione della data.

Le somme dei quantitativi dei prodotti immessi a deposito e le somme dei quantitativi dei prodotti estratti devono essere fatte per ciascun foglio del registro, fino alla chiusura del registro stesso.

La specie del documento giustificativo dell'operazione sia di carico che di scarico deve essere espressa con la corrispondente sigla indicata in calce dei modelli del registro di carico e scarico allegati al presente decreto.

Le quantità dei prodotti petroliferi devono essere riportate:

a) in chilogrammi, per quanto riguarda i depositi;

b) in litri, per quanto concerne le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, eccezion fatta per l'olio lubrificante, il cui movimento deve essere indicato in chilogrammi, sempre che ricorra l'obbligo della registrazione e non si tratti di prodotto entrato a far parte di miscela con benzina per micromotori.

Art. 11.

Il registro di carico e scarico deve essere custodito, con i documenti a corredo, presso il deposito, la stazione di servizio o l'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Il registro di carico e scarico di regola si chiude contabilmente alla fine di ogni esercizio finanziario.

Indipendentemente dalla chiusura di cui al comma precedente, il registro viene chiuso ogni qualvolta si esaurisce.

La chiusura del registro è fatta e sottoscritta dallo esercente con la formula: « Chiuso al n. .... d'ordine del carico ».

L'attestazione di chiusura è apposta sul registro immediatamente dopo l'iscrizione della rimanenza, la quale si stabilisce, per ciascun tipo di prodotto, detraendo dal totale del carico il totale dello scarico.

All'uopo, per quanto riguarda il carico, si riportano la rimanenza alla precedente chiusura e la quantità globale di prodotto introdotta a deposito nel periodo considerato.

Per la parte dello scarico, si riportano la quantità globale di prodotto estratto o comunque prelevato, nel periodo considerato, nonchè il totale delle deficienze per cali e dispersioni.

Per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, la quantità globale di prodotto estratto risulterà dal computo della differenza fra le letture dei contatori totalizzatori dei singoli distributori al momento in cui viene effettuata la chiusura contabile del registro di carico e scarico ed i corrispondenti dati rilevati in occasione della chiusura precedente ed iscritti nel registro medesimo.

Ai fini della determinazione della differenza, si dovrà tener conto degli eventuali azzeramenti dei numeratori dei contatori totalizzatori che fossero nel frattempo intervenuti.

La numerazione progressiva delle registrazioni dalla parte del carico si rinnova ad ogni chiusura del registro.

Art. 12.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi, stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, devono essere dotati di due registri di carico e scarico, di cui uno da porre in uso e l'altro da tenere quale scorta per essere utilizzato non appena esaurito il primo.

Ogni registro di carico e scarico esaurito deve essere consegnato, insieme con i documenti a corredo, allo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, dopo che il titolare della licenza abbia riportato su quello in bianco di cui dispone la rimanenza di oli minerali risultante dalla chiusura contabile del registro scritturato.

Per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, l'esercente deve anche riportare, dalla parte dello scarico, sul registro in bianco di cui è dotato, i numeri segnati, alla data di chiusura, per esaurimento del registro, dai contatori totalizzatori dei singoli distributori.

Contemporaneamente il titolare della licenza fiscale dovrà esibire all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione altro analogo registro in bianco.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione restituisce alla ditta interessata, previa vidimazione, il registro in bianco il quale andrà a ricostituire la dotazione, e tratterrà il registro scritturato, con la relativa documentazione.

Art. 13.

I registri di carico e scarico scritturati, restituiti dai titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi, stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono riordinati per esercizio finanziario, per provincia e per ditta e custoditi, con i documenti a corredo, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Qualora i registri venissero chiesti in visione da organi dell'Amministrazione finanziaria, la consegna temporanea dovrà aver luogo previa richiesta scritta da tenere in evidenza sino alla restituzione degli atti.

I documenti a corredo devono essere riuniti in pacchi, assicurati con spago in croce e uniti poi con altra legatura al corrispondente registro di carico e scarico, il cui frontespizio è lasciato visibile.

Sull'involucro di ogni pacco deve essere incollato un cartello recante il numero complessivo dei documenti contenuti nel pacco stesso, l'esercizio finanziario, il numero del registro e la ditta cui essi documenti si riferiscono.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il 3 settembre 1957.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1957
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 175. — LESEN

MOD. *A*

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

REGISTRO

di carico e scarico degli oli minerali non più soggetti ad imposta

Rilasciato alla Ditta ....

TITOLARE DELLA LICENZA U.T.I.F. PER L'ESERCIZIO DEL DEPOSITO PER LA VENDITA DI OLI MINERALI

sito in .... Via .... N. ....

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Il presente registro N. .... si compone di 51 fogli numerati da 1 a 51 compresa la presente copertina.

Esercizio finanziario ....

.... *addì* ....

L'Ingegnere Capo

....

FOGLIO N.

carico

N. d'ordine	Data	Documenti che giustificano le operazioni di carico				Qualità e quantità dei prodotti										Note
		Specie	Numero	Data	Ufficio o Comando G. F. o Ditta emittente	Benzina super	Benzina normale	Petrolio	Gasolio	Oli lubrificanti: Bianchi	Oli lubrificanti: Altri	Residui della lavorazione: Densi	Residui della lavorazione: Fluidi	Residui della lavorazione: Fluidissimi		
	(1)	(2)		(3)		Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.		
					Riporti											
					A riportare											

(1) Data di introduzione a Deposito e di registrazione in carico. — (2) Simboli da usare: Vedi nota n. 2 nella parte scarico. — (3) Data di emissione dei documenti che giustificano il carico.

scarico

Data	Documenti che giustificano le operazioni di scarico			Qualità e quantità dei prodotti										Note
	Specie	Numeri	Data	Benzina super	Benzina normale	Petrolio	Gasolio	Oli lubrificanti: Bianchi	Oli lubrificanti: Altri	Residui della lavorazione: Densi	Residui della lavorazione: Fluidi	Residui della lavorazione: Fluidissimi		
(1)	(2)		(3)	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.		
		Riporti												
		A riportare												

(1) Data di registrazione dello scarico. — (2) Simboli da usare; F = figlie dei certificati (per il carico); M = matrici dei certificati (per gli scarichi); FAT = fatture (per scarichi esenti da certificati); NP = note pesi o equivalente documento di consegna (per scarichi esenti da certificati e non fatturati); CO = consumi propri; CA = cali; DIV = particolari movimenti sia nel carico che nello scarico, da descrivere con opportune annotazioni nella colonna *Note*. — (3) Data di emissione dei documenti che giustificano lo scarico.

MOD. *B*

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

REGISTRO

di carico e scarico degli oli minerali non più soggetti ad imposta

Rilasciato alla Ditta ....

TITOLALE DELLA LICENZA U.T.I.F. PER L'ESERCIZIO
DELLA STAZIONE DI SERVIZIO OD APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI CARBURANTI

siti in .... Via .... N. ...

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Il presente registro N. .... si compone di 51 fogli numerati da 1 a 51 compresa la presente copertina.

Esercizio finanziario. ....

.... *addì* ....

L' Ingegnere Capo

....

FOGLIO N.

carico

Numero d'ordine	Data	Documenti che giustificano le operazioni di carico				Qualità e quantità dei prodotti				*Note*
		Specie	Numero	Data	Ufficio o Comando G.F. o Ditta emittente	Benzina Super	Benzina Normale	Gasolio	Lubrificante (4)	
	(1)	(2)		(3)		Litri	Litri	Litri	Kg.	
					Riporti	......	......	......	......	
					A riportare	......	......	......	......	

(1) Data di introduzione e di registrazione in carico. — (2) Simbolo da usare: F = figlie dei certificati. — (3) Data di emissione del documento che giustifica il carico. — (4) Da usare dagli esercenti che non usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 5-*bis* della legge n. 474 del 2 luglio 1957.

scarico

Data	QUALITÀ E QUANTITÀ DEI PRODOTTI													*Note*
	BENZINA SUPER			BENZINA NORMALE			GASOLIO			MISCELATORI			Lubrificanti	
	Distributori N.	Letture contatori	Annotazion.	Distributori N.	Letture contatori	Annotazioni	Distributori N.	Letture contatori	Annotazioni	Distributori N.	Letture contatori	Annotazion.		
(1)	(2)	(3) Litri	(4) Litri	(2)	(3) Litri	(4) Litri	(2)	(3) Litri	(4) Litri	(2)	(3) Litri	(4) Litri	(5) Kg.	

(1) Data di registrazione degli scarichi (a fine di ogni giornata). — (2) N. d'ordine delle varie colonnine per ogni singolo prodotto. — (3) Registrare in corrispondenza del N. d'ordine del distributore, il volume, come appare dalla testata volumetrica, a fine giornata. — (4) Differenze in più o in meno. — (5) Da usare dagli esercenti che non usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 5-*bis* della legge n. 474 del 2 luglio 1957.

MOD. C

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

REGISTRO

di carico e scarico degli oli minerali non più soggetti ad imposta

Rilasciato alla Ditta ....
titolare della licenza U.T.I.F. per l'esercizio del deposito per usi (1)..............
sito in ....
Via .... N. ....

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Il presente registro N.. .... si compone di. .... fogli numerati da........
a...... compresa la presente copertina.

Esercizio finanziario. ....

... ... *addì* ....

L' Ingegnere Capo

....

(1) Privati o agricoli o industriali.

Mod. C

CARICO											SCARICO							
Numero d'ordine	Data	Documento che giustifica le operazioni di carico				Qualità e quantità dei prodotti petroliferi immessi in deposito				Note	Data	Motivo dello scarico con riferimento, se del caso, ai libri d'azienda da cui le operazioni particolarmente risultano	Qualità e quantità di prodotti prelevati dal deposito				Note
		Specie	Numero	Data	Ufficio, o Comando G.F. o Ditta emittente	kg.	kg.	kg.	kg.				kg.	kg.	kg.	kg.	
	(1)	(2)		(3)		(4)	(4)	(4)	(4)		(5)		(4)	(4)	(4)	(4)	
					Riporto												
					A riportare												

(1) Data di introduzione a deposito e di registrazione in carico.
(2) Simboli da usare: F=figlia del certificato di provenienza; BD=bolletta di pagamento dei diritti di confine.
(3) Data di emissione dei documenti che giustificano il carico.
(4) Qualità del prodotto petrolifero immesso in deposito.
(5) Data di prelevamento del prodotto petrolifero e di registrazione dello scarico.

MOD. *D*

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

REGISTRO

di carico e scarico degli oli minerali non più soggetti ad imposta

Rilasciato alla Ditta ....
titolare della licenza U.T.I.F. per l'esercizio del deposito, a scopo commerciale, di oli minerali lubrificanti, annesso allo stabilimento di condizionamento di detti oli in appositi recipienti per la vendita, sito in..
Via .... N. ....

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Il presente registro N. .... si compone di .... fogli numerati da.........
a ...., compresa la presente copertina.

Esercizio finanziario ....

.... *addì* ....

L'Ingegnere Capo

....

Mod. *D*

CARICO														
Numero d'ordine	Data	Documento che giustifica le operazioni di carico				Quantità del prodotto	Operazioni concernenti il condizionamento del prodotto, con riferimento, se del caso, ai libri di azienda da cui esse particolarmente risultano		Numero dei condizionamenti ottenuti del peso nett. di chilogrammi					Quantità complessiva
		Specie	Numero	Data	Ufficio, o Comando G. F., o ditta emittente	kg.	Data	Annotazioni	...	...	...	...	...	kg.
	(1)	(2)		(3)			(4)		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)
					Riporto...									
					A riportare...									

SCARICO										
Data	Documenti che giustificano le operazioni di scarico			Numero dei condizionamenti estratti del peso netto di:					Quantità complessiva	Note
	Specie	Numeri	Data	...	...	...	...	...	kg.	
(7)	(2)		(3)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(8)	

(1) Data di introduzione a deposito e di registazione in carico.
(2) Simboli da usare: F = figlia del certificato di provenienza; BD = bolletta di pagamento dei diritti di confine (per il carico); M = matrice del certificato di provenienza (per gli scarichi in quantità per cui occorra il detto certificato); FAT = fattura (per scarichi esenti da certificato di provenienza); NP = nota peso o equivalente documento di consegna (per scarichi esenti dal certificato di provenienza e non fatturati); CA = cali di giacienza e di condizionamento.
(3) Data di emissione del documento giustificativo del carico o dello scarico, secondo i casi.
(4) Data delle operazioni di condizionamento.
(5) Peso netto dei singoli tipi di condizionamento.
(6) Quantità complessiva di prodotto contenuto nei vari condizionamenti ottenuti nella giornata.
(7) Data di registazione dello scarico.
(8) Quantità complessiva di prodotto contenuto nei vari condizionamenti messi in uscita giornalmente, distintamente con certificati di provenienza od altri documenti.

MOD. *E*

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

REGISTRO

di carico e scarico dei residui della lavorazione degli oli minerali non più soggetti ad imposta

Rilasciato alla Ditta ....
conduttrice in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, con sede in .... Via .... N. ....

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Il presente registro N. .... si compone di .... fogli numerati da .... a .... compresa la presente copertina.

Esercizio finanziario ....

.... *addì* ....

L' Ingegnere Capo

....

MOD. *E*

CARICO

Numero d'ordine	Data (1)	Documento che giustifica le operazioni di carico				Qualità e quantità del prodotto — Residui della lavorazione		
		Specie (2)	Numero	Data (3)	Ufficio o Comando G. F. o Ditta emittente	Densi kg.	Fluidi kg.	Fluidissimi kg.
					Riporto.			
					A riportare..			

SCARICO

Data (4)	Qualità e quantità del prodotto utilizzato per il riscaldam. di ambienti — Residui della lavorazione			Stabili riforniti			Note
	Densi kg.	Fluidi kg.	Fluidissimi kg.	Via	N. civico	Capacità di ogni singolo deposito	

(1) Data di registrazione in carico.
(2) Simboli da usare: F = figlia del certificato di provenienza: BD = bolletta di pagamento dei diritti di confine.
(3) Data di emissione del documento giustificativo del carico.
(4) Data di registrazione dello scarico.

MOD. *F*

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

RUBRICA

dei registri di carico e scarico degli oli minerali non più soggetti ad imposta, presentati dagli esercenti depositi, o stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, per la vidimazione, prima dell'uso

Esercizio finanziario ....